



## CONTRATTO


PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA ED IN USCITA  
(C.D. SERVIZI DI SALA POSTA) DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO PER  
L'ANNO 2017/18 - CIG 7109448615

## TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.  
181 - 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella  
persona del dott. Mario Giovanni Melazzini, nato a Pavia il 10/08/1958, in qualità di  
Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana  
del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 17  
novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011  
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18  
novembre 2016, al n. 1347 come confermato, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del  
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  
novembre 2006, n. 286, con decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017,  
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del  
bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141

## E

la GESTIONE SERVIZI PRIVATI S.R.L., con sede legale in Roma, Via Lucio Mariani n.  
66, codice fiscale e Partita IVA n. 10304081002, in persona di Andrea  
QUAGLIARELLA, nato a Roma, il 26/12/1969, in qualità di Amministratore unico e  
legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma,  
elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Roma, Via Lucio Mariani  
n. 66;



PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le Parti;
- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica GESTIONE SERVIZI PRIVATI S.R.L., come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento dei servizi di gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita (c.d. servizi di sala posta) dell'Agenzia Italiana Del Farmaco per l'anno 2017/18 recante CIG 7109448615 e contraente del presente Contratto;
- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;
- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;
- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. ANGP/69400 del 28/06/2017 e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla Lettera d'invito;
- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal Fornitore nel corso della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dal Fornitore nel corso della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- *Servizi*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;
- *DUVRI* indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti del 26/06/2017;



DVR indica il Documento di Valutazione dei Rischi del Fornitore del 29/05/2017

corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente in data 11/7/2017;

- Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari, indica la dichiarazione firmata dal Fornitore in merito in data 27/07/2017, prot. n. 83229-28/07/2017-AIFA-COD\_UO-A;

- Garanzia Definitiva indica la polizza assicurativa n. 69/02 803335586 emessa da Amissima Assicurazioni S.p.a. il 31/07/2017;

- Certificazioni ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016: UNI EN ISO 9001:2015 del 07/03/2017 e UNI EN ISO 14001:2015 del 22/03/2017;

- Polizza Assicurativa n. 259800171641 emessa da Unipol Sai il 17/04/2015 e in corso di validità;

- n. 1 Dichiarazione di riservatezza da parte di imprese terze, indica la dichiarazione, firmata dal Fornitore e dai propri incaricati in merito in data 27/07/2017 prot. n. 83231-28/07/2017-AIFA-COD\_UO-A;

b) l'AIFA, con determina n. 1193 del 19/06/2017 ha indetto una procedura di gara tramite RdO per l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., del servizio di gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita (c.d. servizi di sala posta) dell'Agenzia Italiana del Farmaco per l'anno 2017/18, per un importo complessivo a base d'asta di euro 190.0000,00 (centonovantamila/00), oltre IVA, avviata con lettera di invito num. prot. ANGP/69400/P del 28/06/2017;

c) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'Aggiudicatario è risultata quella "economicamente più vantaggiosa";



d) con determina DG n. 1399 del 27/07/2017 è stato autorizzato l'affidamento

mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., in favore della società Gestione Servizi

Privati S.r.l. per il servizio gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita

(c.d. servizi di sala posta) dell'Agenzia Italiana del Farmaco per l'anno 2017/18;

e) con nota num. prot. ANGP/82866 del 27/07/2017, l'aggiudicazione veniva

regolarmente notificata alla Gestione Servizi Privati S.r.l. secondo quanto

disposto dall'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-

Procurement del Me.Pa.;

f) l'Aggiudicatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la

partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art.

80 del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da

parte di AIFA. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n.

159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Formano parte integrante del presente Contratto le Premesse di cui sopra e tutti

i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente Contratto

nonché le Condizioni Generali di Contratto relative a prestazione di servizi postali

(Allegato 2 al Bando MePA "Servizi Postali").

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente Contratto, si

richiamano le condizioni generali di contratto di cui al Bando MePA "Servizi Postali"

(Allegato 2 – Condizioni Generali di Contratto relative a prestazione di servizi

postali) e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali Allegato 1 –



Capitolato Tecnico, Servizi; Allegato 3 - Regole del Sistema di F-Procurement della PA; Allegato 4 - Patto di integrità) nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla Lettera di invito e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA "Servizi Postali" e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al Contratto sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal Fornitore, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle Parti.

4. Le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'Aggiudicatario, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.

## **Art. 2 – Oggetto del Contratto**

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida all'Aggiudicatario, che accetta, l'esecuzione dei Servizi di gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita (c.d. servizi di sala posta) dell'Agenzia Italiana del Farmaco per l'anno 2017/18, da espletarsi presso la sede dell'Agenzia attualmente ubicata alla Via del Tritone nn. 181 e 169 ovvero presso altra sede sempre all'interno del Comune di Roma che dovesse essere in futuro assegnata all'AIFA.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti al successivo Art. 17, nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si



rimanda.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* i servizi migliorativi, offerti in sede di gara dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Aggiudicatario*, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

### Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà durata di dodici (12) mesi a far data a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione dello stesso, salvo diversa determinazione dell'AIFA e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. A far data dalla scadenza del presente *Contratto*, ovvero dalla risoluzione o scioglimento del medesimo, intervenuti per qualsiasi ragione o causa, il *Fornitore contraente*, si impegna ad affiancare, con proprio personale, gli eventuali soggetti terzi designati dall'AIFA, all'esito delle procedure di aggiudicazione previste per legge, per l'espletamento degli stessi Servizi oggetto del presente *Contratto*. Le Parti convengono che l'affiancamento di cui al presente comma, il cui corrispettivo è già compreso nell'importo di cui all'art. 4, avverrà durante il periodo di validità del *Contratto* con AIFA con le modalità che saranno indicate da AIFA stessa.

3. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

4. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del



contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

**Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per i Servizi oggetto del presente Contratto e per l'intera durata dello stesso è pari a euro 154.473,18 (centocinquantaquattromilaquattrocentosettantatre/18) oltre IVA da corrispondersi in n. 12 (dodici) ratei mensili posticipati, ciascuno pari a euro 12.872,76 (dodicimilaottocentosettantadue/76) oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura.

Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del Contratto e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'Aggiudicatario per l'esecuzione dei Servizi, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'Aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria Offerta, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il Fornitore contraente rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del Contratto) delle attività indicate nel Capitolato Tecnico che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati,



il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente Contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del Contratto.

5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei Servizi ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché al rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al Fornitore contraente del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG \_\_\_\_\_, essere intestata a:

Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 - 00187, C.F. n. 97345810580 - P.I. n. 08703841000.





A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA

rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split

payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto le fatture emesse a far

data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema

di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei

pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e

con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute

valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si

applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;

▪ Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il Codice Univoco

Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni, dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all'indirizzo pec:



protocollo@aifa.mailcert.it un prospetto dettagliato con l'indicazione dei Servizi

fatturati e dei relativi costi; detta poc dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a

fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_", riportante il numero

della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto

corrente bancario dedicato intestato all'Aggiudicatario, come espressamente

indicato nella dichiarazione citata nelle Premesse al presente Contratto, rilasciata

dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010

nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti

conti correnti bancari.

10. L'Aggiudicatario si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta,

eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare

su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con

qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i

pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma

avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

11. L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n.

136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa

di risoluzione del presente Contratto il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Contratto.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs.

50/2016, l'Aggiudicatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale

nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Aggiudicatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Aggiudicatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse, il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

#### **Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio**

1. Nello svolgimento dei Servizi, il Fornitore contraente è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente Contratto. Restano ad esclusivo carico del Fornitore contraente gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il Fornitore contraente si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere



in essere per tutta la durata del Contratto.

3. Il Fornitore contraente si impegna a svolgere i Servizi con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente Contratto.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il Fornitore contraente si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei Servizi. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei Servizi.

4. Il Fornitore contraente non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei Servizi indicate nel Contratto o nel Capitolato Tecnico, salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. Il Fornitore contraente si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del Contratto, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il Fornitore contraente dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale e dall'Area Amministrativa dell'AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'Aggiudicatario si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'Aggiudicatario.

8. Quale clausola sociale e condizione particolare per l'esecuzione del *Contratto*, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore contraente* si impegna a garantire l'assunzione del personale "titolare" già operante presso l'AIFA e attualmente impiegato nello svolgimento dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto*. E' altresì prevista l'applicazione da parte del *Fornitore contraente*, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

**Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina il Sig. \_\_\_\_\_ quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio* nonché il Sig. \_\_\_\_\_ quale assistente del Direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal Decreto di cui all'art. 111, comma 1, primo periodo del Codice.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. \_\_\_\_\_ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

**Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.



2. Qualora, in corso di esecuzione, l'Aggiudicatario rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

3. L'Aggiudicatario è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'AIFA, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'Aggiudicatario.

4. I Servizi oggetto del presente Contratto rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di disporre affinché nell'esecuzione dei Servizi oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Aggiudicatario dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra. All'atto della stipula l'Aggiudicatario produce il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), citato nelle Premesse al presente Contratto, relativo ai Servizi e alle attività descritte nel Contratto. Acquisito il suddetto documento, l'AIFA

ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei Servizi, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'Aggiudicatario rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l'Aggiudicatario avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;



- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'Aggiudicatario:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;

- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;

- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;

- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;

- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI, citato nelle Premesse al presente Contratto, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del

Contratto e le relative misure di prevenzione e protezione. L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei Servizi si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI con l'annesso Addendum costituirà parte integrante del presente Contratto di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'AIFA, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI e dell'annesso Addendum. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

#### **Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il Fornitore contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei Servizi o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore contraente assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei Servizi.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'Aggiudicatario produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle Premesse al presente Contratto, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei Servizi di cui all'articolo 2 del presente Contratto. Alla scadenza





della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

#### Art. 9 – Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 11.567,00 (undicimilacinquecentosessantasette/00), calcolato ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Della cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso



l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal Contratto (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al Fornitore contraente l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

#### **Art. 10 – Penali**

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i Servizi non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente Contratto, nella Lettera di Invito e nel Capitolato Tecnico, addebiterà all'Aggiudicatario le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per il caso ogni giorno di ritardo

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, ove non imputabile all'AIFA ovvero a forza maggiore o caso fortuito;

- € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di inadempimento contrattuale, ove non imputabile a forza maggiore o caso fortuito;


- € 200,00 (duecento/00) al giorno per ogni sostituzione del personale non previamente comunicata all'AIFA almeno due giorni lavorativi antecedenti la sostituzione.

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto relative a prestazione di servizi postali (Allegato 2 al Bando MePA "Servizi postali").

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del Contratto, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al Fornitore contraente a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA

  
ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato  
potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a  
decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera  
in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la  
quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della  
medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in  
cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel  
presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli  
eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non  
regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

#### **Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa  
qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai  
fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di  
interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento  
di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*,  
almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1,  
comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni  
stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente  
procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con

l'Aggiudicatario, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'AIFA deve recedere dal Contratto nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.


E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppato, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.

3. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente effettuati in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

**Art. 12 – Risoluzione dal Contratto**

  
1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente a mezzo PEC, di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente Contratto o dei Servizi ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente Contratto;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'Aggiudicatario, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'Aggiudicatario le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare

pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi

altra disposizione legislativa e regolamentare.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'Aggiudicatario dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it),

alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice

di comportamento integrativo emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per

quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione

degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà

per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla

risoluzione del presente Contratto.

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto in tutti i casi di

  
cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente Contratto, il Fornitore contraente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al Fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

**Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito - Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al Contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei Servizi.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'AIFA non accetta preventivamente la cessione da parte del Fornitore contraente di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente Contratto.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà



l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'AIFA di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte, i Servizi oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'Aggiudicatario, pena l'immediata risoluzione del Contratto e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

In ogni caso è fatto divieto al Fornitore contraente di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione del Contratto e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al Fornitore contraente.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MePA "Servizi Postali".

#### Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il Fornitore contraente si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del Contratto, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano

copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente Contratto.

2. Il Fornitore contraente si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il Fornitore contraente dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti o dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il Fornitore contraente si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'AIFA per le imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle Premesse al presente Contratto, viene prodotto dall'Aggiudicatario all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'AIFA, previa contestazione all'Aggiudicatario delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AIFA.

6. Le Parti, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo

  
l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del Contratto.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'AIFA adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'Aggiudicatario possa opporvisi.

#### **Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali**

1. Le Parti prendono atto che i dati personali inseriti nel presente Contratto nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei Servizi, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le Parti, con la stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Mario Giovanni Melazzini;

b) l'AIFA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei Servizi del presente Contratto, designa il Fornitore contraente "Responsabile esterno al trattamento dei dati", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003, come da atto di designazione citato nelle Premesse al presente Contratto;

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei Servizi connessi all'espletamento



delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente designato "*incaricato al trattamento*".

4. L'*Aggiudicatario* si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

6. L'*Aggiudicatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la

U2

repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'Aggiudicatario  
acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet

della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente  
Contratto.

**Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale  
utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico,  
utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'Aggiudicatario da un  
regolare rapporto di lavoro subordinato per l'intera durata del rapporto  
contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione  
professionale.

2. Il Fornitore contraente si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi,  
ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30  
del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare  
vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi  
di lavoro.

3. L'Aggiudicatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato  
nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico, normativo, previdenziale,  
assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi,  
regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si  
svolgono le prestazioni del Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo  
di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò  
anche nel caso che il Fornitore contraente non sia aderente alle associazioni  
stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il Fornitore  
contraente si obbliga a mantenere l'applicazione dei sindacati contratti collettivi di

CA  
lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'AIFA invita per iscritto l'Aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AIFA procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'Aggiudicatario, nessuna esclusa.

6. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l'Aggiudicatario manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in



particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto potrà essere considerato personale dipendente dell'AIFA.

9. L'Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'AIFA.

#### **Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Presidio**


Fatto salvo quanto indicato nel Capitolato Tecnico cui interamente si rimanda, i Servizi oggetto del presente Contratto saranno assicurati dal Fornitore Contraente con risorse di adeguato profilo professionale ed esperienza in proposito e con una buona conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta, utilizzando idonea strumentazione, a carico dello stesso e preventivamente approvata dall'AIFA.

Allo scopo di assicurare l'efficiente e tempestivo svolgimento delle attività, l'Aggiudicatario deve garantire un numero adeguato di addetti, per il turno antimeridiano di lavoro e per quello pomeridiano.

Relativamente all'individuazione di dette risorse e fatta salva l'applicazione della clausola sociale, all'atto della stipula del presente Contratto, l'AIFA valuterà le candidature proposte in merito dal Fornitore Contraente.

L'AIFA si riserva la facoltà, in corso di esecuzione del Contratto, di escludere le risorse eventualmente ritenute non idonee e di richiederne la tempestiva sostituzione.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire la presenza del servizio di presidio presso la

  
sede dell'AIFA. In ogni caso di assenza del personale addetto al Servizio, adibito a sede dell'AIFA (ad es. per ferie, malattia, turnover, sciopero, ecc), l'Aggiudicatario provvederà alla sua immediata e tempestiva sostituzione - subordinata al previo gradimento da parte dell'AIFA - con altra risorsa in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

Il Responsabile Coordinatore nominato dal *Fornitore contraente* concorderà con l'AIFA il periodo in cui poter usufruire del proprio periodo di ferie estive, le quali dovranno coincidere con i periodi di minore attività dell'AIFA.

Presso la Sede dell'AIFA, non potranno operare risorse diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire la scrupolosa osservanza, da parte del personale del presidio, delle disposizioni impartite dall'AIFA ed il mantenimento del decoro e della disciplina sul luogo di lavoro.

#### **Art. 18 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 19 – Imposta di bollo**

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art.

2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

2. L'Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: [protocollo@aifa.mailcert.it](mailto:protocollo@aifa.mailcert.it) di copia del presente *Contratto* con l'applicazione delle marche da bollo dovute, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto:





"Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_" riportante il

numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di 19 (diciannove) articoli e n. 1

(una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Aggiudicatario*. Esso è redatto su 35 (trentacinque) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'*Aggiudicatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Agenzia Italiana del Farmaco

Gestione Servizi Privati S.r.l.

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Mario Giovanni Melazzini)

( )

C.F.: MLZMGV58M10G388Z

C.F.:

Dichiarazione dell'*Aggiudicatario* annessa al *Contratto*

Il sottoscritto Andrea Quagliarella in qualità di rappresentante legale p.t. di

Gestione Servizi Privati S.r.l. dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto

dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto



Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza c/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Presidio

Art. 18 - Foro competente

Art. 19 – Imposta di bollo

Firm.to digitalmente

( )

C.F.:

Certificatore:

N. SERIE:



Codice identificativo: \_\_\_\_\_

Validità: \_\_\_\_\_



E' copia conforme all'originale  
composta di n. 05 fogli.  
Il presente documento è stato  
firmato digitalmente in data  
31/08/2017 da DOMENICO C.  
Roma il 04/09/17  
Il Funzionario

in data 08/2017 da  
CASPEL

Pubblicato su profilo del contribuente  
in data 05/09/2017.